

COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

Via Manzoni n. 1 – Tel. +39031986100 Fax: +39031991028

REGOLAMENTO COMUNALE SUI REFERENDUM CONSULTIVI, PROPOSITIVI E ABROGATIVI

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL REFERENDUM

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 dello Statuto Comunale, disciplina l'istituto del referendum in materia di esclusiva competenza comunale.
2. E' ammessa l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi nelle materie di competenza comunale qualora ne facciano richiesta:
 - a) un numero di cittadini residenti, aventi diritto al voto, non inferiore al 30% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Nella fattispecie prevista dal comma 2, lettera a), del presente articolo, esso deve essere formulato da un comitato promotore costituito da almeno dieci cittadini e da questo depositato presso la segreteria comunale.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che siano state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) strumenti urbanistici attuativi;
 - d) personale del comune.
5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI REFERENDUM

1. Il referendum consultivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi riguardo a piani, programmi, progetti ed ogni altro argomento, fatta eccezione per quelli esclusi dalle Leggi e dallo Statuto, esprimendo sui temi proposti

il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità.

2. Il referendum propositivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi in merito ad una proposta, strutturata in uno o più articoli, diretta all'adozione di provvedimenti generali.
3. Il referendum abrogativo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione, totale o parziale, di atti o provvedimenti, per i quali lo Statuto non preveda l'impossibilità di indire referendum.

ART. 3 - AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

1. Sulla istanza di indizione del referendum decide, entro trenta giorni dal deposito del quesito presso la segreteria comunale in caso di proposta formulata dal comitato promotore di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento o entro quindici giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del presente regolamento, una commissione consiliare di 3 membri, composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari e presieduta dal Segretario Comunale.
2. I membri della Commissione sono eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto in qualunque momento e restano in carica per tutta la durata del loro mandato. La convocazione della Commissione compete al Segretario Comunale.
3. Il giudizio di ammissibilità consiste esclusivamente nella verifica che quanto proposto non sia in contrasto con quanto disposto dall'art. 1., comma 3, del presente regolamento.
4. Il verbale che decide sulla ammissibilità della richiesta deve essere notificato
 - in caso di proposta formulata dal comitato promotore, al presidente del comitato per l'avvio delle procedure di raccolta firme ed al Sindaco;
 - in caso di istanza promossa dal Consiglio Comunale, al Sindaco per l'indizione ed ai capigruppo consiliari.

ART. 4 - RACCOLTA DELLE FIRME

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del presente regolamento il comitato promotore deve procedere alla raccolta delle firme per la presentazione del quesito referendario.
2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli contenenti all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Faloppio – Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all'autenticazione il sindaco, gli assessori ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
4. Entro quattro mesi dalla notifica del verbale di cui all'art. 3, comma 4, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale.
5. L'ufficiale elettorale effettua il controllo individuale delle firme, attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario e riscontrando l'unicità di ciascuna sottoscrizione. Verificata la sussistenza del requisito previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a) del presente regolamento, entro sette giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.

ART. 5 - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di cui all'art. 3, comma 4, o degli atti di cui all'art. 4, comma 5. Nel provvedimento sindacale sarà indicata la data di svolgimento del referendum che dovrà essere effettuato entro e non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum sono pubblicati a cura del Comune manifesti nei quali dovranno essere indicati:
 - a) il testo esatto del quesito sottoposto a referendum;
 - b) gli aventi diritto al voto;
 - c) il giorno e l'orario della votazione;
 - d) l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - e) il quorum necessario per la validità del referendum.
3. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all'ufficio elettorale al quale è affidato il compito di predisporre i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
4. La Giunta Comunale, entro dieci giorni dall'indizione, individua ed assegna per la propaganda un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali, equamente distribuito tra le posizioni rappresentate rispetto al quesito. Le richieste devono essere presentate, entro dieci giorni dall'indizione, dal comitato promotore o da comitati formati da almeno dieci cittadini, la cui costituzione sia stata comunicata alla segreteria del Comune.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.

6. Il referendum può essere revocato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale qualora l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, il Consiglio Comunale decide, sentito il comitato promotore, se il referendum non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale.
7. Il referendum già indetto è automaticamente sospeso in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale. La nuova data deve essere fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.

ART. 6 - PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. La suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali è disciplinata dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223.
2. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Faloppio. Tali liste, salvo revisioni straordinarie disposte dal Sindaco, sono riferite alle chiusure delle revisioni dinamiche (gennaio-luglio).
3. Ogni seggio elettorale per il referendum comunale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente ed uno di segretario. Il presidente è nominato dal Sindaco tra gli iscritti nell'albo comunale dei presidenti di seggio. Gli scrutatori sono estratti a sorte dall'ufficiale elettorale tra gli iscritti nell'albo comunale degli scrutatori: vengono sorteggiati anche due membri supplenti. Ai componenti dei seggi spettano i rimborsi spese ed i compensi previsti dalla normativa elettorale.
4. L'insediamento del seggio deve avvenire nel pomeriggio del giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento del referendum. L'ufficiale elettorale consegna ai Presidenti di seggio una copia delle liste elettorali, le schede per la votazione, i verbali e tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle votazioni.
5. Le operazioni di voto si svolgono in una domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e nel successivo lunedì dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
6. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del servizio elettorale del Comune.
7. All'avente diritto al voto, identificato tramite presentazione di idoneo documento attestante l'identità, vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e di non ritirare le relative schede. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

8. E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritte che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione. E' nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva dell'espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto nè segni o tracce di scrittura. Il presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far riportare nel verbale i motivi del loro dissenso.
9. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente alla chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni di proclamazione dell'esito, possono assistere due rappresentanti di ciascun comitato. Al termine il Presidente di ogni seggio proclama il risultato dello scrutinio e sottoscrive il verbale delle operazioni congiuntamente agli altri componenti del seggio. Il verbale unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio vengono immediatamente consegnati all'ufficiale elettorale.
10. All'ufficio elettorale competono anche le decisioni rispetto ai reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati prima della presa d'atto dei risultati.

ART. 7 - ESITO DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori.
3. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti.